



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE GADOS

VERBALE N. 1 ANNO 2021

In data 13/02/2021 alle ore 09:30 si è riunita in via telematica l'Assemblea dei Soci dell'Associazione GADOS in seconda convocazione tramite la piattaforma Google Meet, considerato che in prima convocazione l'Assemblea era andata deserta (piattaforma Google Meet), regolarmente convocata con comunicazione avvenuta a mezzo elettronico del 03/02/2021 a tutti i Soci.

Assume la presidenza della riunione il Presidente Rossella Noto, la quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale Matilde Casalegno che accetta.

Inizia dunque la discussione sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei Soci.
Il Presidente dell'Assemblea dei Soci constata che il quorum costitutivo per la seconda convocazione richiesto dall'art. 13 dello Statuto attualmente in vigore, è rispettato (maggioranza dei Soci).
Il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative alla riforma delle organizzazioni senza scopo di lucro introdotta con il D.lgs. 117/2017 e sulla necessità di modificare alcune disposizioni dello Statuto attualmente in vigore al fine di svolgere le attività dell'Associazione in modo più chiaro ed organizzato, anche in vista della Riforma del Terzo Settore. Dopo un approfondito dibattito il nuovo Statuto proposto viene approvato all'unanimità.
Il Presidente dell'Assemblea dei Soci comunica che provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie allegate presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo.

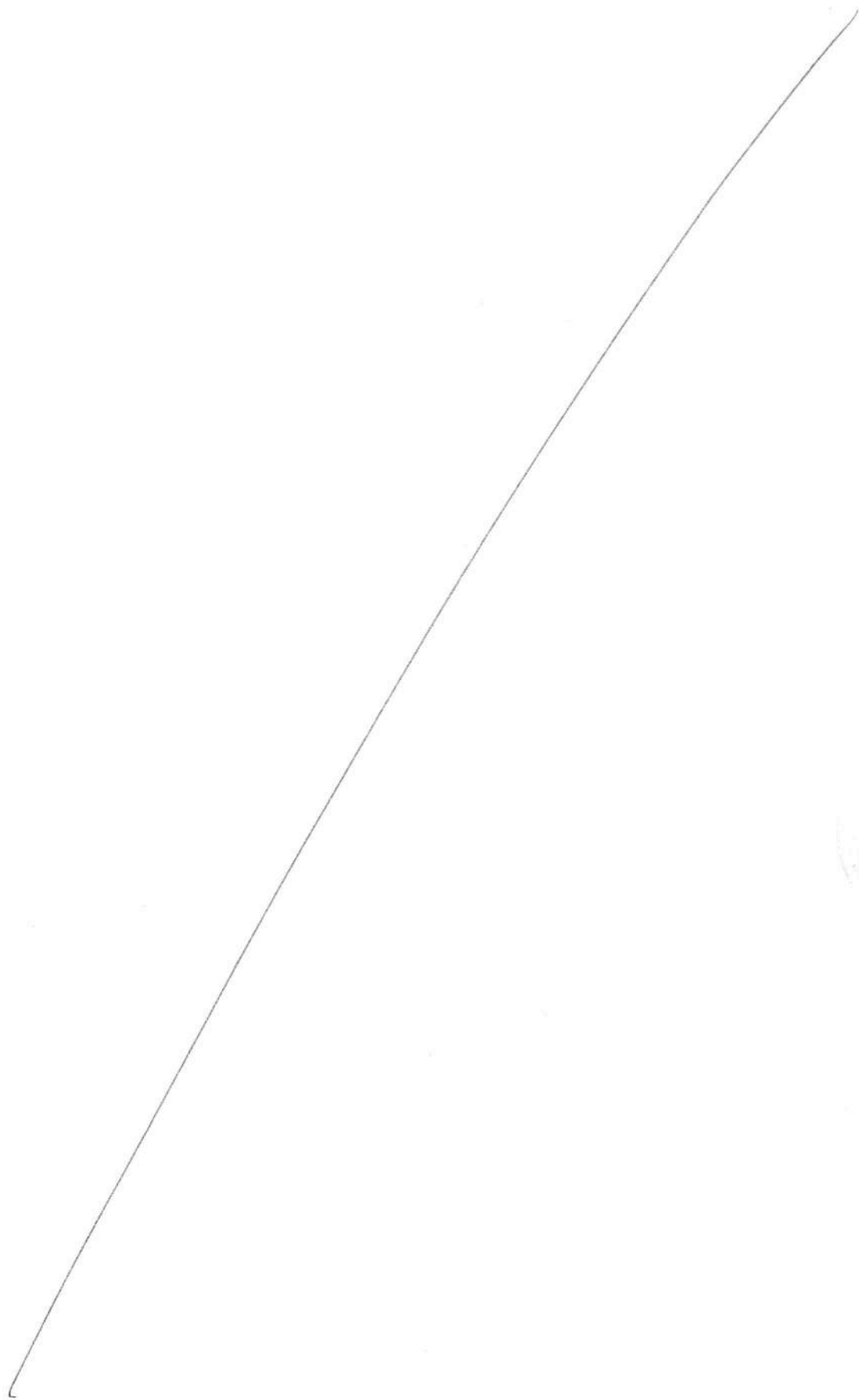
Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto e approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 10:00.

Il Presidente

Il Segretario

Agenzia delle Entrate
DP I di Torino - Ufficio Territoriale n. 1
Registrato il 26/2/2021 n. 1189
Serie 3 Cod. Trib.
€ ESENTE
IL DIRETTORE





STATUTO ASSOCIAZIONE GADOS

TITOLO I

Art. 1 – Denominazione

1. È costituita l'associazione non riconosciuta denominata **"GADOS (Gruppo Assistenza Donne Operate al Seno) ODV"**, la quale si configura quale organizzazione di volontariato ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.
2. A seguito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, sezione Organizzazione di Volontariato, istituito dal D.Lgs. 117/2017, l'associazione, di seguito anche detta "Ente", ha l'obbligo di fare uso della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico unitamente agli estremi dell'iscrizione al suddetto registro.

Art. 2 – Sede

1. L'Ente ha sede legale e operativa in Torino.
2. La sede legale è in Torino, via Giolitti 21, presso il Centro Servizi V.S.S.P. (Centro Servizi per il Volontariato, Sviluppo e Solidarietà Piemonte). La sede operativa è in Torino, corso Spezia 60, presso l'Ospedale Sant'Anna.
3. Il trasferimento della sede legale e operativa, nonché la istituzione di sedi secondarie non comportano alcuna modifica statutaria e sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione che provvede altresì alle comunicazioni di legge.

Art. 3 – Scopi e attività

1. L'Ente persegue, senza scopo di lucro, neppure in forma indiretta, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale – nell'ambito della prevenzione dei tumori, del sostegno, del raggiungimento di un rapido recupero psicofisico e del reinserimento familiare. Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Ente si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, come infra precisato, nonché di propri dipendenti e collaboratori.
2. L'Ente persegue i propri scopi svolgendo, ovvero promuovendo lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di attività di interesse generale di cui all'art. 5, primo comma, lettere a), d), h), i), u) D.Lgs. 117/2017 e nello specifico:
 - attività di accoglienza, sostegno e assistenza qualificata alle donne operate o in attesa di intervento chirurgico alla mammella;
 - attività di formazione e sensibilizzazione della popolazione sull'importanza della prevenzione e di sensibilizzazione degli operatori sociosanitari, delle autorità e dell'opinione pubblica riguardo le problematiche e necessità di carattere umano e tecnico;
 - attività di promozione e finanziamento della ricerca e della divulgazione scientifica in ambito oncologico, nonché di progetti di medicina integrata;
 - ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

3. L'Ente può aderire anche ad altri organismi di cui condivide le finalità, nonché collaborare con enti pubblici o privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
4. L'Ente può svolgere, a norma dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle principali, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa in materia, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, la cui individuazione è demandata al Consiglio di Amministrazione. L'Ente promuove e organizza le attività di raccolta fondi, ai sensi e nelle modalità di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/17 e sue successive modifiche ed integrazioni, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.
5. L'Ente può svolgere altresì attività di impresa per il perseguimento dei propri scopi, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa in materia.

Art. 4 – Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali lasciti, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato, in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione, per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, come definita dalla normativa in materia, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO II

Art. 5 – Associati e procedure di ammissione

1. L'Ente è costituito da persone fisiche; l'Ente consente l'ammissione come associati di altre organizzazioni di volontariato ovvero di enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, così come di enti con scopo di lucro, alle condizioni e nei limiti imposti dalla normativa in materia.
2. L'ammissione di un nuovo associato avviene secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta dall'Ente a norma degli artt. 21 e 23 D.Lgs. 117/2017. Non possono in ogni caso divenire associati quanti operino come collaboratori esterni dell'Associazione, al fine di prevenire qualsiasi tipologia di conflitto di interesse. Vengono definiti collaboratori esterni coloro che prestino i loro servizi professionali a beneficio degli associati, siano questi servizi remunerati o a titolo gratuito.
3. L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
4. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione comunica entro sessanta giorni agli interessati la deliberazione, nonché i motivi sottostanti alla decisione.
Entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chi ha proposto la domanda può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Art. 6 – Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Ente si propone.
2. Gli associati dell'Ente hanno il diritto di:
 - partecipare all'Assemblea dei Soci ed ivi il diritto di esprimere il voto ancorché iscritti al libro degli associati da meno di tre mesi;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo alle cariche dell'Ente;
 - esaminare i libri sociali obbligatori, previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 15, terzo comma D.Lgs. 117/2017;
 - recedere dall'Ente.
3. Gli associati dell'Ente hanno il dovere di:
 - osservare le disposizioni del presente Statuto, gli eventuali Regolamento di organizzazione e funzionamento e Codice Etico, nonché le deliberazioni adottate dagli Organi sociali per il conseguimento delle finalità associative;
 - svolgere la propria attività in favore dell'Ente con spirito di solidarietà, correttezza, onestà, probità e rigore morale;
 - versare la quota associativa annuale nell'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione, la quale non è rimborsata in caso di perdita della qualità di associato.

Art. 7 – Volontario e attività di volontariato

1. Per lo svolgimento delle attività statutarie, l'Ente si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. Possono partecipare all'attività dell'Ente, in qualità di volontari, tutti gli associati che ne condividono le finalità e che desiderano mettere a disposizione, per libera scelta, la propria attività, il proprio tempo e le proprie capacità, per perseguirne gli scopi, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. È tuttavia richiesto, per ragioni di opportunità e coerenza con i fini di assistenza, che le volontarie operanti nei reparti ospedalieri siano donne precedentemente sottoposte ad operazione per tumore alla mammella che abbiano superato il periodo di formazione previsto dall'eventuale regolamento interno dell'Ente.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Ente le spese effettivamente sostenute e documentate, preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 17, quarto comma D.Lgs. 117/2017. In ogni caso, è vietato il rimborso spese di tipo forfettario.
5. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di collaborazione esterna (di cui all'art. 5 del presente Statuto), lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito o gratuito con l'Ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 8 – Perdita della qualità di associato

L'associato decade automaticamente dalla propria qualità per:

- recesso comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione;
- decadenza determinata dal mancato pagamento della quota associativa annuale;
- decesso.

L'associato decade altresì dalla propria qualità per esclusione per gravi motivi ovvero inadempienze dagli obblighi statutari deliberata dal Consiglio di Amministrazione dopo aver sentito l'interessato.

Art. 9 – Rapporto di lavoro

1. L'Ente può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e comunque nei limiti posti dalla normativa in materia.
2. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
3. I rapporti tra l'Ente e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e dall'eventuale regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente.

TITOLO III

Art. 10 – Organi

Sono organi dell'Ente: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, i Vicepresidenti, il Presidente Onorario e l'Organo di controllo.

Art. 11 – Assemblea dei Soci

1. Gli associati dell'Ente che abbiano regolarmente versato la quota associativa annuale partecipano all'Assemblea dei Soci e hanno diritto di voto.
2. L'Assemblea dei Soci si riunisce ordinariamente una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale come definito dall'art. 22 del presente Statuto ed in via straordinaria ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario.

Art. 12 – Convocazione dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede.
2. L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché dell'ordine del giorno e dell'eventuale data della seconda convocazione. L'avviso è comunicato agli associati almeno dieci giorni prima dell'adunanza per iscritto, anche a mezzo posta ordinaria o elettronica, o SMS e, in ogni caso, con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, tale intendendosi la comunicazione effettuata con i mezzi sopra elencati.

Art. 13 – Costituzione dell'Assemblea dei Soci e voto

1. In prima convocazione l'Assemblea dei Soci è validamente costituita in presenza di almeno due terzi degli associati.

In seconda convocazione, che può aver luogo mezz'ora dopo la prima convocazione, l'Assemblea dei Soci è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea dei Soci delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

2. Per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, l'Assemblea è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. La delibera di scioglimento dell'Ente è assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
4. Ciascun associato può farsi rappresentare soltanto da un altro associato, munito di delega scritta.
5. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati laddove il numero degli associati sia inferiore a cinquecento ovvero di cinque associati laddove il numero degli associati non sia inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quattro e cinque dell'art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
6. È ammesso l'intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione a condizione che vengano assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità, per ciascuno di essi, di visionare, ricevere o trasmettere l'eventuale documentazione e la possibilità di esprimere le proprie considerazioni e il proprio voto.
7. Delle riunioni dell'Assemblea dei Soci è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, custodito a cura del Consiglio di Amministrazione presso la sede dell'Ente; tutti gli associati hanno diritto di prenderne visione.
8. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge in materia.

Art. 14 – Competenze dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci ha le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, ai sensi del successivo art. 19, l'organo di controllo e revisore legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) esprime pareri nei casi previsti nel presente statuto;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 15 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di sette, inclusi il Presidente e fino a due Vicepresidenti.
I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati a norma dell'art. 34, primo comma D.Lgs. 117/2017 e tra questi, coloro che possiedano competenze in materia finanziaria, legale, di marketing, di gestione imprenditoriale e/o di gestione di iniziative di volontariato.
2. Essi durano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina e, comunque, per un minimo di tre e non oltre cinque esercizi sociali e sono rieleggibili.
3. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede per cooptazione alla loro sostituzione, nei modi stabiliti dall'art. 2386 del codice civile.
4. Al conflitto di interessi degli Amministratori si applica l'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 16 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede dell'Ente, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ovvero quando ne sia fatta domanda scritta e motivata da parte di almeno un terzo degli Amministratori.
2. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso da far pervenire a ciascun Amministratore almeno sette giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno con ventiquattro ore di anticipo.
L'avviso è comunicato per iscritto, anche a mezzo posta ordinaria o elettronica, o SMS e, in ogni caso, con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, tale intendendosi la comunicazione effettuata con i mezzi sopra citati.
3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente più anziano per età, il cui voto prevale in caso di parità.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono tenere anche mediante mezzi di telecomunicazione, e perciò, in via esemplificativa, via telefono, videotelefono, videoconferenza o tramite altri mezzi telematici. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente.
5. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Ente.

Art. 17 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo associativo, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto, in modo tassativo, riserva all'Assemblea dei Soci.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti il Presidente, fino ad un massimo di due Vicepresidenti e delibera il conferimento di deleghe di gestione operativa ordinaria e straordinaria in materia di amministrazione, eventi, fundraising e marketing al Presidente o ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione può adottare il Regolamento di organizzazione e funzionamento e il Codice Etico.
4. Agli Amministratori non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
5. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la nomina di soggetti, individuati tra gli associati, addetti a specifiche mansioni esecutive, che operano sotto la sua supervisione e vigilanza.

Art. 18 – Presidente e Vicepresidenti

1. Il Presidente e i Vicepresidenti sono eletti dal Consiglio di Amministrazione fra i membri dello stesso.
2. Il Presidente dura in carica per la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile. Il mandato cessa per scadenza o per dimissioni volontarie.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente nei confronti dei terzi e in giudizio.
4. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente cura le relazioni istituzionali e la comunicazione esterna, garantisce l'osservanza delle deliberazioni degli organi statutari, il rispetto delle competenze e l'unità dell'indirizzo dell'Ente e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.
5. In caso di assenza o di impedimento nell'esercizio delle sue funzioni, le attribuzioni del Presidente sono affidate al Vicepresidente più anziano per età.

Art. 19 – Presidenti onorari

1. Uno o due Presidenti onorari possono essere nominati dal Consiglio di Amministrazione per meriti sociali e/o professionali acquisiti a favore dell'Ente o dei suoi fini istituzionali.
2. I Presidenti onorari non hanno la rappresentanza legale dell'Ente, né poteri ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Statuto.
3. I Presidenti onorari durano in carica per la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili, salvo revoca o dimissioni.

Art. 20 – Organo di controllo

Qualora siano superati per due esercizi consecutivi i limiti rispettivamente previsti dagli artt. 30 e 31 D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea delibera la nomina dell'Organo di controllo monocratico cui è conferita altresì la revisione legale dei conti.

TITOLO IV

Art. 21 – Risorse economiche

1. L'Ente trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017, nonché attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e della normativa vigente in materia.
2. L'Ente può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l'attività svolta assuma natura secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017.

Art. 22 – Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio, l'Ente provvede alla redazione del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il bilancio è redatto nella forma semplificata del rendiconto per cassa qualora sussistano i presupposti richiesti dalla normativa in materia.
3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione che provvede a depositarlo nella sede dell'Ente almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea dei Soci indetta per la sua approvazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio o del rendiconto non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
5. Il Consiglio di Amministrazione documenta adeguatamente il carattere secondario e strumentale delle attività svolte ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
6. È prevista la redazione di un rendiconto specifico per l'attività di raccolta pubblica dei fondi a norma dell'art. 87, sesto comma D.Lgs. 117/2017.
7. Entro la fine del mese di maggio di ogni anno, il bilancio è pubblicato, unitamente alla relazione di missione, sul sito internet dell'Ente in forma integrale.

Art. 23 – Bilancio sociale

L'Ente redige il bilancio sociale solo nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 D.Lgs. 117/2017.

Art. 24 – Libri sociali obbligatori

L'Ente ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati a cura del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e di eventuali altri organi sociali, tenuti dall'organo a cui si riferiscono.

TITOLO V

Art. 25 – Scioglimento

1. L'Ente si estingue per raggiungimento dello scopo, per impossibilità sopravvenuta di conseguirlo, per venir meno di tutti gli associati, nonché a seguito di delibera assembleare di scioglimento assunta con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. A seguito della delibera di estinzione, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di fino a tre commissari liquidatori, i quali possono essere nominati anche tra gli Amministratori uscenti.
3. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto dal Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1 D.Lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 D.Lgs. 117/2017.

Art. 26 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Art. 27 – Norme transitorie

Il presente statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Ente nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro unico nazionale del Terzo settore verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Ente vi sarà iscritto o migrato ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 TUIR e al D.Lgs. 460/1997 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2 D.Lgs. 117/2017, così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2 D.Lgs. 117/2017.

Fino a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 D.Lgs. 117/2017, nonché dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, sarà in uso la denominazione "GADOS (Gruppo Assistenza Donne Operate al Seno)". L'Ente assumerà la nuova denominazione sociale "GADOS ODV" solo a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 D.Lgs. 117/2017, nonché dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, con la conseguente cessazione di efficacia di diritto della qualifica di ONLUS.

